

Allegato "B" al repertorio n.22760/13074

S T A T U T O

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata:

"A.P.A.R. Associazione Piccoli Animali Randagi ODV"

di seguito, in breve, "Associazione".

2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Busto Arsizio, via Canale snc e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare lo scopo sociale è:

- svolgere attività a tutela dei diritti dei piccoli animali randagi attraverso la promozione della solidarietà, del volontariato, della tutela e del rispetto dei diritti degli animali;

- raccogliere e distribuire beni da destinare a istituzioni

già esistenti che si occupano dell'assistenza e cura di cani e gatti randagi;

- sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo il problema del randagismo;

- collaborare con enti pubblici e privati preposti dalle norme vigenti alla protezione dei diritti degli animali al fine di contrastare il fenomeno del randagismo.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente dell'art.5 del Codice del Terzo Settore, le attività alle seguenti lettere:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- gestire rifugi, santuari, centri di recupero e qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) siano essi domestici, selvatici ed esotici;
- intervenire laddove ci siano persone o enti in difficoltà, con la gestione dei propri animali (cure, alimentazione, etc.) secondo le disponibilità dell'Associazione;
- favorire l'integrazione e la collaborazione con servizi ed enti pubblici e privati che operano nel settore animale e ambientale;
- promuovere, organizzare attività, corsi di educazione e formativi in materia di tutela dei diritti degli animali e dell'ambiente.

3. Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funziona-

	mento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializ-	
	zare l'attività svolta.	
	In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività	
	non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei	
	volontari.	
	Art. 4 - Attività diverse	
	1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di	
	interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano ca-	
	rattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto	
	stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedi-	
	menti attuativi.	
	2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere seconda-	
	rio e strumentale delle attività di cui al presente articolo,	
	a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una anno-	
	tazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integra-	
	tiva al bilancio.	
	Art. 5 - Raccolta fondi	
	1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi	
	anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanzia-	
	re le proprie attività di interesse generale e nel rispetto	
	dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti	
	con i sostenitori e con il pubblico.	
	Art. 6 - Ammissione	
	1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche	
	che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzio-	

nali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. Gli associati sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda scritta in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione.

5. L'ammissione alla Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

8. La qualifica di associato si acquisisce, in seguito all'ac-

coglimento della domanda di ammissione e con il pagamento della quota associativa annuale da versare entro il termine stabilito dall'Organo di Amministrazione.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa e con eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o scioglimento dell'ente associato o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Organo di Amministrazione.

3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllare l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti

interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità

personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per

il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l'importo e la data

stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde in caso di decesso o scio-

glimento dell'ente associato, recesso o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri

dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di

Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della

quota associativa o di altre somme eventualmente versate

all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momen-

to in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministra-

zione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni e-

ventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo

statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può

essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare,

l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in ca-

so di mancato pagamento della quota associativa entro il ter-

mine previsto.

4.	La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.	
5.	La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere motivata e comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.	
6.	L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.	
	Art. 9 - Attività di volontariato e sostenitori	
1.	L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
2.	Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o da un eventuale regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.	

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un

voto.

3. Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea elegge il proprio presidente.

5. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione e dal momento del pagamento della quota associativa.

8. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministra-

zione scegliendoli tra i propri associati;

b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;

d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f) deliberare, quando richiesto, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione dell'associato, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;

g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;

h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

c) nominare il liquidatore in caso di scioglimento e devoluzione del patrimonio in base a quanto indicato nell'art.26 del presente statuto.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

3. L'Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in

proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) degli associati aventi diritto di voto.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati iscritti nell'apposito libro.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative de-

liberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Può essere visionato da tutti gli associati secondo quanto stabilito nel successivo art. 21 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

11. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della sua costituzione, l'identità dei presenti, la regolarità delle deleghe e l'avvenuto pagamento della quota associativa. Il Presidente regola lo svolgimento della riunione secondo l'ordine del giorno, disciplina le votazioni e ne accerta il risultato.

Art. 15 - Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché

delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

b) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

c) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

	d) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il	
	rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bi-	
	lancio consuntivo, nonché, nei casi di legge, il bilancio so-	
	ciale;	
	e) stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;	
	f) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio	
	consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svol-	
	ta;	
	g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di	
	indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'As-	
	semblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando	
	la spesa;	
	h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associa-	
	ti;	
	i) deliberare in merito all'esclusione di associati;	
	j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti discipli-	
	nari;	
	k) eleggere tra i suoi componenti il presidente ed il vice	
	presidente;	
	l) nominare il Segretario e il Tesoriere, che possono essere	
	scelti anche tra le persone non componenti l'Organo di Ammini-	
	strazione oppure anche tra i non associati;	
	m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti	
	di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi	
	di necessità e di urgenza;	

n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

o) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;

p) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;

q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

In caso di cessazione dalla carica di un consigliere, gli subentra il primo dei non eletti; in mancanza, il sostituto è eletto dalla prima assemblea.

I consiglieri così nominati scadono con gli altri componenti dell'organo amministrativo.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione

Art. 18 - Il Presidente ed il Vice Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e/o quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il segretario ed il tesoriere

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda, si occupa della corrispondenza.

2. Il tesoriere ha i seguenti compiti:

a) cura la riscossione dei contributi sociali e di ogni altra entrata dell'Associazione; comunica al Presidente lo stato di riscossione e custodisce i fondi dell'Associazione;

b) esegue i pagamenti autorizzati dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente attenendosi allo specifico regolamento interno.

Art. 20 - Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica

l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del

Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

7. La carica di componente dell'organo di controllo è incompatibile con la carica di consigliere o con la qualità di associato.

8. Il componente dell'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

	2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a	
	cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla let-	
	tera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.	
	3. I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono	
	contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della	
	discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati	
	di eventuali votazioni.	
	4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segre-	
	tario.	
	5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali,	
	previa richiesta motivata all'organo competente con un preav-	
	viso di 15 giorni.	
	Art. 22 - Risorse economiche	
	1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate	
	da:	
	a) quote sociali;	
	b) contributi pubblici;	
	c) contributi privati;	
	d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremen-	
	to del patrimonio;	
	e) rendite patrimoniali;	
	f) rimborsi derivanti da convenzioni;	
	g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasio-	
	nalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di	
	servizi;	

h)	rimborsi delle spese effettivamente sostenute	
	dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per	
	l'attività di interesse generale prestata, salvo che tale at-	
	tività sia svolta quale attività secondaria o strumentale nei	
	limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;	
i)	entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma	
	1 dell'art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di	
	mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza-	
	lità sul mercato;	
j)	altre entrate espressamente previste dalla legge;	
k)	eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei li-	
	miti imposti dalla legge o dai regolamenti.	
	Art. 23 - Scritture contabili	
1.	L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili	
	dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto	
	dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.	
	Art. 24 - Esercizio sociale	
1.	L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per	
	terminare il 31 dicembre successivo.	
2.	Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono pre-	
	disposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere appro-	
	vati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio.	
3.	Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità	
	dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifi-	

che.

4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

FIRMATO: ANNA MARIA GAGLIARDI

FIRMATO: ENRICO MARIA SIRONI NOTAIO.

Certifico io sottoscritto dottor Enrico Maria Sironi, notaio in Gallarate, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento su supporto cartaceo e si rilascia ai sensi dell'art.22, c. 2 D. Lgs. 7.3.2005, n.82. Gallarate, Corso Sempione n.9/A, lì 26 (ventisei) luglio 2023 (duemilaventitre).

Firmato digitalmente dal notaio Enrico Maria Sironi